COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO ESTERO

47.

SEDUTA DI GIOVEDI 13 DICEMBRE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEVERINO CITARISTI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Assegnazione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio di entrate supplementari al bilancio operativo per il 1981 (*Approvato dal Senato*) (1913) 3

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* . . . 3

Votazione segreta:

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* . . . 3

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Proroga del sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke ed al coke destinati alla siderurgia della Comunità europea per il triennio 1984-1986 (2047) 4

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* . . . 4

Votazione segreta:

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* . . . 4

PAG.

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Modifiche alla disciplina degli interventi della GEPI Spa (1817);

MACCIOTTA ed altri: Norme per la liquidazione della GEPI Spa e nuova disciplina dell'intervento pubblico per il risanamento di aziende industriali in crisi (387);

NAPOLI ed altri: Nuove norme per la disciplina delle attività della GEPI S.p.A. (1207) 5

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* . 5, 7, 9, 10, 11

CERRINA FERONI GIAN LUCA 8, 9

GIOVANNINI ELIO 10

PICCHETTI SANTINO 7

SACCONI MAURIZIO 10

VISCARDI MICHELE, *Relatore* . . . 5, 7, 8, 11

ZITO SISINIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 9

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,15.

MICHELE GRADUATA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Assegnazione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio di entrate supplementari al bilancio operativo per il 1981 (Approvato dal Senato) (1913).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Assegnazione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio di entrate supplementari al bilancio operativo per il 1981 », già approvato dal Senato nella seduta del 12 luglio 1984.

Ricordo che, nella seduta del 26 ottobre scorso, era iniziata la discussione sulle linee generali. Nessun altro chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Comunico che la V Commissione ha espresso parere favorevole.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

È autorizzato il versamento di 6.386.588 unità di conto europee quale onere posto a carico dell'Italia in attuazione della decisione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio del 7 dicembre 1981, con la quale è stato deciso di assegnare a detta Comunità un'entrata supplementare per l'anno 1981.

(*È approvato*).

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1984, valutato in lire 8.830.863.000, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità del conto corrente infruttifero istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominato « Ministero del tesoro - somma occorrente per l'esecuzione dei Regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma ».

All'eventuale maggiore onere derivante da variazioni nel tasso di conversione lira-ECU si provvede – in considerazione della natura dell'onere stesso – mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato immediatamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Assegnazione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio di entrate supplementari al bilancio operativo per il 1981 » (*Approvato dal Senato*) (1913):

Presenti e votanti . . . 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . 25
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete, Alasia, Bianchini, Borghini, Briccola, Cardinale, Cerrina Feroni, Cherchi, Citaristi, Donazzon, Giovannini, Graduata, Grassucci, Napoli, Olivi, Orsenigo, Picchetti, Provantini, Righi, Rossi Alberto, Sangalli, Sastro, Serafini, Viscardi, Zoso.

Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga del sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke ed al coke destinati alla siderurgia della Comunità europea per il triennio 1984-1986 (2047).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Proroga del sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke ed al coke destinati alla siderurgia della Comunità europea per il triennio 1984-1986 ».

Ricordo che nella seduta del 30 ottobre scorso si era conclusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo, quindi, all'esame degli articoli del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire dodicimiliardicinquecentodiecimilioni quale onere posto a carico dell'Italia per il triennio 1984-1986, in attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee n. 759/84/CECA.

(*È approvato*).

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire quattromiliardicentosettantamilioni per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Modifica della decisione CECA n. 73/287 sul carbone da coke destinato alla siderurgia comunitaria ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato immediatamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Proroga del sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke ed al coke destinati alla siderurgia della Comunità europea per il triennio 1984-1986 » (2047):

Presenti e votanti . . . 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . 25
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete, Alasia, Bianchini, Borghini, Briccola, Cardinale, Cerrina Feroni, Cherchi, Citaristi, Donazzon, Giovannini, Graduata, Grassucci, Napoli, Olivi, Orsenigo, Picchetti, Provantini, Righi, Rossi Alberto, Sangalli, Sastro, Serafini, Viscardi, Zoso.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla disciplina degli interventi della GEPI SpA (1817) e delle proposte di legge Macciotta ed altri: Norme per la liquidazione della GEPI SpA e nuova disciplina dell'intervento pubblico per il risanamento di aziende industriali in crisi (387); Napoli ed altri: Nuove norme per la disciplina delle attività della GEPI SpA (1207).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche alla disciplina degli interventi della GEPI SpA » e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Macciotta ed altri: « Norme per la liquidazione della GEPI SpA e nuova disciplina dell'intervento pubblico per il risanamento di aziende industriali in crisi »; Napoli ed altri: « Nuove norme per la disciplina delle attività della GEPI SpA ».

Prego il relatore, onorevole Viscardi, di riferire sui lavori del Comitato ristretto e sul testo unificato in quella sede predisposto.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Il Comitato ristretto, anche grazie ad una serie di audizioni, ha avuto modo di approfondire la materia oggetto dei tre provvedimenti in esame ed è pervenuto alla definizione di un testo unificato nel quale tale materia è stata ordinata in modo più organico e che, pur non avendo fugato taluni dubbi e perplessità manifestati da varie forze politiche, ha consentito tuttavia l'assunzione di un testo che, almeno in linea di principio, la Commissione possa sottoporre, per l'espressione dei prescritti pareri, alle Commissioni affari costituzionali e bilancio. Una volta espressi tali pareri, le varie forze politiche potranno presentare emendamenti al testo concordato.

Vorrei sottolineare un'unica difficoltà, quella relativa alla copertura finanziaria. Infatti, all'articolo 7 del testo unificato, abbiamo dovuto adottare una formulazione che successivamente richiederà un riadattamento, dal momento che la legge finanziaria, approvata dalla Camera, non lo è ancora stata da parte dell'altro ramo del Parlamento. L'articolo 14 della legge finanziaria prevede lo stanziamento triennale, per gli anni dal 1985 al 1987, di 630 miliardi in ragione di 210 miliardi annui. Credo che in questa fase non sia definibile una formula precisa ed è questo il motivo per cui abbiamo ritenuto opportuno di indicare genericamente la copertura finanziaria all'interno dell'articolo di una legge che, non essendo ancora stata approvata definitivamente, può essere solo assunta come punto di riferimento, non come contenuto reale del futuro testo di legge.

Nella circostanza, il Comitato ristretto ha ritenuto, all'articolo 5, di assumere un'iniziativa in grado di dare assicurazioni di continuità, dal punto di vista della disponibilità della cassa integrazione guadagni, per quei lavoratori che, attraverso i meccanismi delle leggi nn. 784, 684, 63 e 193, rispettivamente del 1980, 1982, 1983 e 1984, si trovano nelle cosiddette « società scatole »; lo scopo è quello di assumere iniziative che permettano di rioccupare il personale cassintegrato. Poiché sinora si è proceduto con proroghe limitate, il Comitato ristretto ha ritenuto opportuno di lasciare uno spazio temporale maggiore di copertura della cassa integrazione: in particolare, proponiamo che questa duri trenta mesi a decorrere dal 1° gennaio 1985, nella convinzione che, essendo la ricerca delle attività sostitutive complessa e difficile, è poco prevedibile che per tutti questi lavoratori – che in totale assommano a 10 mila unità – sia possibile porre in essere tutte le operazioni necessarie per il loro reimpiego. Inoltre, si è colta l'occasione per supera-

re un limite ingiustificato, anche se legittimo dal punto di vista giuridico, consistente nell'esclusione di tali lavoratori dai benefici previsti dalla legge n. 155 relativamente al prepensionamento a 55 anni per gli uomini e a 50 per le donne.

In particolare, la mancata applicazione di tale normativa deriva da una diversa modalità attraverso la quale i lavoratori in oggetto fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale. Infatti, mentre per i lavoratori in generale tale trattamento deriva da una dichiarazione di crisi attraverso il combinato disposto della legge n. 675 del 1977 e della legge n. 1115 del 1968, nel caso specifico il trattamento straordinario viene riconosciuto di fatto con la norma contenuta al primo comma dell'articolo 5, norma per la quale di volta in volta si autorizza l'adozione della cassa integrazione guadagni.

D'altronde, non è possibile dichiarare la crisi territoriale o di settore di aziende per le quali non c'è un riferimento produttivo. Il secondo comma dell'articolo 5 stabilisce che viene riconosciuto a questi lavoratori il trattamento straordinario di integrazione salariale; ne deriva la possibilità per gli stessi di fruire del trattamento ordinario di prepensionamento che, con la fine del 1985, sarà per tutti regolamentato dalla legge n. 155.

Il terzo comma dello stesso articolo estende a tali lavoratori - quindi non a tutti i dipendenti di aziende cui la GEPI partecipa - la sospensiva relativa alla possibilità di usufruire del prepensionamento da parte degli invalidi, così come si era detto, durante l'esame della legge n. 193, a proposito della siderurgia, prevedendo i limiti di 55 e di 50 anni rispettivamente per gli uomini e per le donne. Inoltre, si previde la sospensione della legge relativa alla possibilità di aspettare fino al 65° anno d'età per raggiungere i 40 anni, cioè il massimo pensionabile, nonché della legge riguardante la parità uomo-donna.

Come abbiamo già sottolineato in occasione dell'esame della cosiddetta « legge siderurgica », è assai strano che noi, in situazioni di crisi, lasciamo aperte per i lavoratori alcune opportunità, pure legittime, ma che non possono assolutamente trovare alcun collegamento con aree di crisi così vaste.

Il quarto comma dell'articolo 5, in effetti, si fa carico degli oneri del prepensionamento secondo la normativa approvata dal Parlamento in occasione dell'esame della legge n. 193, cioè attraverso il trasferimento di quote dalla cassa integrazione guadagni al fondo adeguamento pensioni per le quote relative agli anni di riferimento.

Gli articoli 1, 2 e 3 definiscono con maggiore puntualità le iniziative riconosciute alla GEPI che viene confermata come strumento di tutela e difesa del livello occupazionale. Vengono indicati anche nuovi strumenti come, ad esempio, quello richiamato al terzo comma dell'articolo 2, in forza del quale si affida alla GEPI localizzata nel meridione anche una funzione di *job creations*. Al terzo ed al quarto comma dell'articolo 3 si stabilisce la possibilità, su espressa decisione del Comitato interministeriale per la programmazione industriale, di intervenire al di fuori dell'area delimitata all'articolo 2.

Sempre all'articolo 3 si prevede che, nel caso di aree in particolari crisi aziendali o che versano in difficoltà socio-economiche, il CIPI possa autorizzare la GEPI ad intervenire, in concorso con altri soggetti pubblici e privati, in azioni volte a promuovere occasioni di lavoro in cui reimpiegare i lavoratori. Il comma quarto dell'articolo 3 del testo unificato prevede l'intervento della GEPI al fine di promuovere iniziative, in concorso con altri soggetti, tese alla economicità ed al rinnovamento tecnologico di imprese operanti in determinate aree caratterizzate da produzioni tipiche di interesse nazionale.

Questo intervento, peraltro subordinato all'autorizzazione del CIPI, dà alla GEPI l'opportunità di entrare in contatto con aree vitali del nostro paese, derivandone l'esperienza da utilizzare poi nella sua missione specifica, definita dall'articolo 2 del presente provvedimento.

L'articolo 4 conferma una serie di agevolazioni tributarie già previste da precedenti norme. Il comma quarto dello stesso articolo, però, prevede la non efficacia dell'articolo 19 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, degli articoli 66 e 80 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e degli articoli 2112 e 2560 del codice civile, nei confronti delle società di cui agli articoli 2 e 3.

Le norme di cui è prevista la non efficacia, in pratica, impediscono alla GEPI di intervenire a favore di aziende che non hanno ancora dichiarato il fallimento. Con le limitazioni del comma quarto non si compromettono né diritti soggettivi, né diritti oggettivi derivanti dalle procedure concorsuali; si vuole solo evitare che la GEPI debba intervenire quando queste procedure abbiano concluso il loro corso ed i loro effetti. Restano, comunque, salvi gli interessi che altri soggetti (lavoratori, enti previdenziali, fisco) possono far valere sull'azienda in crisi o sugli obblighi che la nuova gestione si assume.

Questa è una norma molto importante che consente alla GEPI di intervenire prima che gran parte delle opportunità delle imprese in crisi si siano consumate nell'attesa di queste procedure.

L'articolo 4 in effetti contiene solo alcune agevolazioni relative ai consorzi e alcune forme di tutela e di non tassazione di atti dovuti, tenuto conto che l'obiettivo posto a base delle iniziative della GEPI è soprattutto quello di salvaguardare l'occupazione.

Raccomando alla Commissione l'approvazione in linea di principio di questo provvedimento per poter concludere quanto prima l'*iter* di un testo corrispondente alle aspettative dei lavoratori interessati, delle organizzazioni sindacali e delle forze politiche.

Il tempo trascorso è servito a consolidare le opinioni tramite confronti tra le forze politiche, le forze economiche e il sindacato, ad acquisire esperienza e a dotare le strutture interessate di tutti gli strumenti necessari affinché i risultati conseguiti dal Parlamento corrispondessero agli obiettivi prefissati.

PRESIDENTE. Il quarto comma dell'articolo 5 fa riferimento ad oneri finanziari a carico della legge 31 maggio 1984, n. 193.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Il quinto e sesto comma della legge n. 193 si limitano a determinare passaggi di accrediti tra cassa integrazione guadagni e fondo adeguamento pensioni, senza oneri particolari.

PRESIDENTE. Il secondo comma dell'articolo 3 stabilisce che il CIPI individui anche la dimensione delle aziende nelle quali la GEPI può intervenire, ma tale criterio mi sembra sia già enunciato al primo comma dell'articolo 2, quando si parla di « piccole e medie imprese industriali, individuate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera *f*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 ».

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Si tratta di una contraddizione apparente, in quanto il primo comma dell'articolo 2 definisce soltanto la dimensione massima delle aziende verso le quali può rivolgersi l'intervento della GEPI. Com'è noto, attualmente esiste una norma che limita l'intervento della GEPI medesima alle aziende che abbiano non meno di 50 dipendenti. Tuttavia, tale numero può individuare realtà differenti in ragione del settore o del comparto al quale si riferisce. Pertanto, il richiamo alla dimensione delle aziende è da intendersi nel senso della dimensione minima ammissibile, poiché la massima è già definita dal primo comma dell'articolo 2.

SANTINO PICCHETTI. Confrontando il testo unificato dei provvedimenti in esame che ci è stato distribuito questa mattina con quello sul quale il Comitato ristretto aveva inizialmente lavorato, si possono rilevare talune diversità.

Innanzitutto, dall'articolo 2 è stato cancellato l'ottavo comma in base al quale: « Per le partecipazioni societarie già in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti temporali di cui al quinto comma sono ridotti a tre anni. Il CIPI, su proposta del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, può prorogare tale limite sulla base di motivate richieste avanzate dalla GEPI SpA ». Vorrei sapere, in sostanza, per quale motivo venga ora lasciata al CIPI la facoltà assoluta di determinare eventuali deroghe ai limiti temporali; anzi, per la verità non si parla neanche più di proroghe, per cui la modifica apportata è di carattere sostanziale.

Inoltre, sempre all'articolo 2 è del tutto scomparso il richiamo alle partecipazioni che attualmente la GEPI ha soprattutto in aziende del centro-nord.

Tali modifiche mi sembra che individuino delle scelte precise: in particolare, ho l'impressione che tutte le aziende siano costrette a ripartire da zero per quanto riguarda il periodo di intervento della GEPI. Prego, pertanto, il relatore di volermi fornire chiarimenti in proposito.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Prima di esprimere il mio giudizio complessivo sul provvedimento sottoposto al nostro esame, vorrei sottolineare la opportunità di aver inserito, al quarto comma dell'articolo 4, la non ammissibilità, oltre che dell'articolo 2112, anche dell'articolo 2560 del codice civile, relativo alla responsabilità solidale dell'acquirente per i debiti contratti dal cedente nel caso in cui questi siano registrati nelle scritture contabili, poiché questa è una delle ragioni che obbliga a passare attraverso il vincolo obbligato del fallimento.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Credo che l'onorevole Picchetti e gli altri colleghi mi debbano dare atto di aver avanzato una riserva nel momento in cui il Comitato ristretto ha riformulato i commi quinto, sesto, settimo ed ottavo dell'articolo 2. La riformulazione è quella che è stata sottoposta questa mattina all'esame della Commissione.

In particolare, il quinto comma dell'articolo 2 del testo unificato pone alla GEPI delle condizioni particolari rispetto ai soci con i quali entra in contatto: mi riferisco alla possibilità di chiedere determinate obbligazioni. Si tratta evidentemente di una speciale cautela per far sì che, nel momento in cui interviene, la GEPI possa assumere dai suoi *partners* taluni obblighi che le consentano di consolidare la presenza del privato nella nuova società.

Per quanto concerne il sesto comma dell'articolo 2, ricordo che durante la discussione svoltasi in sede di Comitato ristretto è emersa l'esigenza di prevedere piani di risanamento da porre a base dell'ipotesi considerata. Personalmente ritengo che la possibilità di assumere un periodo massimo di cinque anni a base dei piani di risanamento per la permanenza della GEPI costituisca un fatto nuovo rispetto alla normativa vigente.

L'indicazione di un termine all'azione della GEPI crea però alla GEPI stessa dei problemi perché, se il suo obiettivo finale è quello di cedere le aziende a terzi privati, l'indicazione di determinate scadenze mette, ovviamente, il cedente in una condizione di inferiorità rispetto all'acquirente. L'acquirente, infatti, può aspettare « sulla sponda del fiume » la GEPI, la quale sarà obbligata a cedere comunque, anche ad un prezzo non equo e a vantaggio dell'acquirente.

Il comma 7 dell'articolo 2 rappresenta quindi una garanzia per la GEPI, potendo questa, in base al predetto comma, derogare al termine dei cinque anni, con l'obbligo, però, di riferirne i motivi al CIPI. Questa previsione crea due vantaggi: l'acquirente sa che non esiste un limite temporale invalicabile; inoltre, la valutazione sull'opportunità o meno di esaurire l'intervento non è lasciata alla sola GEPI, dovendo questa riferire al CIPI circa i provvedimenti comunque da adottarsi.

Sempre per quanto riguarda il termine, nel precedente testo erano previste, per il nord e per il sud, due posizioni diverse, per la verità piuttosto pleona-

stiche. Alla luce della nuova formulazione del testo, ho, quindi, ritenuto che non fosse più opportuna questa distinzione.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Leggo in questo momento per la prima volta il testo che è stato messo a punto ieri sera. Vi sono alcune cose sulle quali vorrei dei chiarimenti. Per quanto riguarda l'attività della GEPI nelle regioni del centro-nord, si riprende una proposta dell'onorevole Sacconi secondo la quale in particolari circostanze la GEPI può essere chiamata a « partecipare in concorso con soggetti pubblici e privati e nelle forme associative opportune ad iniziative che offrano assistenza e servizi alle imprese interessate ». « Assistenza e servizi alle imprese interessate » è anche l'oggetto di alcune proposte di legge che stiamo discutendo in questa Commissione e che mi sembra abbiano una dimensione più ampia.

Questo è uno dei problemi sui quali ritengo sia necessario riflettere. Comunque sono favorevole ad un'approvazione in linea di principio di questo testo.

PRESIDENTE. È mia intenzione proporre alla Commissione l'approvazione in linea di principio del testo unificato al fine di trasmetterlo alle Commissioni I e V per il parere.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Do atto al relatore dello sforzo che ha compiuto per far giungere questo provvedimento ad un « approdo » qualitativamente dignitoso; certamente ha dovuto superare notevoli difficoltà in quanto i punti di partenza erano piuttosto eterogenei.

Non possiamo però considerare questo come un testo concordato dal Comitato ristretto, quindi ci asterremo in questa fase, riservandoci di proporre delle modifiche nella fase della discussione di merito.

Vi sono comunque alcune questioni sulle quali credo sia indispensabile un'attenta riflessione che credo, ad esempio, sia necessario specificare che l'attività principale della GEPI resta quella dell'intervento a favore delle imprese in crisi, mentre le altre attività – *job creations* – sono complementari rispetto a quella principale.

Questo compito della GEPI deve, però, combinarsi con il lavoro legislativo in corso e con l'approdo a cui giungeremo. Si dovranno poi stabilire i limiti e le garanzie opportuni.

Ci pare – e la cosa non è irrilevante – che, per quanto riguarda il settimo comma dell'articolo 2, sia utile reintrodurre il principio dei piani di risanamento aziendali in modo tale da prevedere obiettive modalità ed effetti occupazionali, ma anche i tempi del risanamento. A mio parere, infatti, tali tempi non è necessario che siano fissati in cinque anni, ma potrebbero anche essere un numero inferiore. Per tale motivo tutta la materia compresa in questo settimo comma dell'articolo 2 dovrà essere successivamente ripresa in considerazione.

Ritengo, d'altronde, che con la buona volontà e gli sforzi di tutti si possa riuscire a combinare l'esigenza di non introdurre vincoli legislativi tali da impedire alla GEPI di operare correttamente sul mercato con quella di non trasformare la GEPI medesima da ente di risanamento delle aziende in ente di gestione delle stesse.

Il motivo per il quale il gruppo comunista non può votare a favore di questo testo e si asterrà dalla votazione dello stesso risiede nell'assenza di una qualunque previsione di intervento nelle aree del centro-nord. A nostro avviso, negare radicalmente tale possibilità non costituisce un fatto congruo per vari motivi: innanzitutto perché, entro tempi più o meno brevi, saremo costretti comunque, in sede di revisione generale della GEPI, a gestire interventi straordinari ed eccezionali. In secondo luogo perché la presenza della GEPI nelle aree più forti – presenza non sufficientemente garantita dalle deroghe pur previste nel testo unificato – è utile e necessaria, soprattutto nelle aree meridionali e nell'opera di risanamento delle aziende in crisi. D'altronde, una qualche cautela è già presente nel testo in esame nel momento in cui viene defi-

nito il limite dimensionale dell'intervento, con il che ovviamente si evita il rischio di una estensione indiscriminata anche alle aree del centro-nord.

A nostro giudizio, è per altro possibile prevedere un intervento della GEPI in tali aree, pur circondandolo di particolari cautele e garanzie, quali potrebbero essere l'autorizzazione preventiva del CIPI e la partecipazione di minoranza della GEPI.

Sono queste le ragioni fondamentali per le quali il gruppo comunista non può esprimere il proprio pieno appoggio al provvedimento in esame e si asterrà dalla votazione di esso.

MAURIZIO SACCONI. Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo socialista al provvedimento in esame, vorrei dare atto al relatore, onorevole Viscardi, di aver trasformato un progetto di legge che aveva un contenuto sostanzialmente limitato e che, in pratica, riconfermava la normativa vigente in un provvedimento più complesso dal quale sinteticamente mi pare si possa dire che scaturisce una GEPI con un *mix* diverso di funzioni che complessivamente dovrebbero produrre lo arricchimento della managerialità della GEPI stessa.

Tali nuove funzioni di servizi, che si aggiungono a quelle relative alla gestione di aziende in portafoglio, dovrebbero allargare notevolmente lo spettro d'azione della GEPI. D'altronde, oggi una finanziaria di partecipazioni non può avere soltanto il compito di gestire queste stesse partecipazioni, ma deve anche accrescere la propria competenza di servizi, al fine di realizzare più compiutamente il suo fine principale.

In quest'ambito è compresa anche una qualche risposta alle sollecitazioni provenienti dal collega Cerrina Feroni in merito al terzo comma dell'articolo 3, là dove si prevede che, sia pure in via straordinaria, il CIPI possa autorizzare un intervento della GEPI al di fuori delle aree del Mezzogiorno non solo a stimolazione e partecipazione di attività di servizio per aree di prodotto, ma anche per concorrere a stimolare la formazione di nuove attività.

Ricordo che il tema delle *job creations*, che cominciammo ad affrontare in questa sede – è questa la prima occasione per trattarlo in modo più complesso – rispecchia gli indirizzi ed i contenuti dell'accordo del 14 febbraio scorso con le parti sociali.

Ritengo che la GEPI potrà concorrere alla scelta partecipata della *holding* di quella *job creation* che dovrà essere promossa dal Governo ed alla quale potrebbero partecipare anche altre finanziarie, ad esempio provenienti dalle partecipazioni statali, quali la SPI e la AGENI.

Riconfermando il nostro avviso in linea di massima favorevole al provvedimento, ne auspichiamo la rapida approvazione.

ELIO GIOVANNINI. Nell'esprimere il mio parere complessivamente favorevole al provvedimento in esame, vorrei manifestare qualche perplessità in ordine al quarto comma dell'articolo 3 che rischia di essere in contraddizione con altri articoli, in particolare con il primo comma dell'articolo 2, e di fare della GEPI una cosa diversa da quella che dovrebbe essere. Questa è l'unica osservazione di merito, perché le mie perplessità concernono soprattutto lo strumento della GEPI. Siamo costretti ad operare in condizioni drammatiche, con « rattoppi » di politica industriale, senza avere un quadro organico degli interevnti e delle scelte da compiere negli anni ottanta e novanta.

Ho apprezzato lo sforzo del collega Viscardi, ma, a mio parere, la legge al nostro esame è vecchia: non dice se sono ripristinati i vecchi obiettivi o se si privilegia la GEPI come strumento finanziario o come strumento assistenziale.

In linea di massima non mi oppongo all'approvazione della legge e dichiaro che mi asterrò dal voto. Non posso però rinunciare ad esprimere perplessità sul modo nel quale stiamo lavorando rispetto alle esigenze del paese.

PRESIDENTE. Sono state espresse riserve di carattere sostanziale, specialmente

da parte del partito comunista, in quanto il testo unificato non tiene conto delle varie posizioni emerse nel dibattito e in seno al Comitato ristretto; anche il Governo ha chiesto un ulteriore approfondimento per poter leggere attentamente il testo unificato. Domando al relatore se ritiene di aver esaurito il suo compito, oppure se non ravvisi le necessità di un ulteriore approfondimento, nel tentativo di pervenire ad un testo unificato che raccolga il maggior consenso possibile. In caso contrario, porrò in votazione, in linea di principio, il testo predisposto con le modifiche apportate, in modo da poterlo inviare alle Commissioni I e V per i pareri prescritti.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Signor presidente, credo che le questioni richiamate dal collega Cerrina Feroni siano state oggetto del 90 per cento della discussione e dei successivi approfondimenti, nei quali si è cercato di recepire le esigenze fondamentali rappresentate soprattutto dal partito comunista, oltre che dalle altre forze politiche. Credo che non sia possibile fare ulteriori passi in avanti, perché sono emerse alcune perplessità, in particolare sui contenuti dell'articolo 3, commi 3 e 4: esistono fondate preoccupazioni di non debordare fuori dall'area dell'intervento GEPI.

Abbiamo cercato di conciliare le esigenze sollecitate dalle forze politiche contemplando, nell'ambito delle nuove attività e modalità di azione della GEPI, possibilità di intervento che però non comportino l'ingresso della GEPI in società fuori dell'area descritta, ma sulla scorta della propria esperienza di società finanziaria con obiettivi di salvataggio e di salvaguardia dell'occupazione, anche fuori dell'area meridionale.

Ho già chiarito che questo compito, non solo corrisponde alle attese delle altre aree del paese, ma può essere anche di utilità perché, nel concorso con le forze locali economiche, pubbliche e private, possono derivare alla GEPI ulteriori elementi di capacità operativa nell'area di propria competenza.

Ripeto che mi dispiace che non sia possibile fare ulteriori passi in avanti; mi auguro che una riflesione più attenta ed una valutazione più puntuale dei limiti del nostro lavoro consenta all'onorevole Giovannini un apprezzamento di tipo diverso da quello da lui testé fatto, che non viene riferito solo al testo in esame, ma ad una insoddisfazione più generale in riferimento agli interventi di politica industriale e sul mercato del lavoro.

È facile immaginare uno scenario complesso di obiettivi e strumenti di politica industriale, ma la nostra esperienza ci dimostra anche che, se questo scenario e questi obiettivi sono sullo sfondo, bisogna poi avere la capacità di cogliere, nelle opportunità delle varie leggi e dei vari segmenti che concorrono a definire complessivamente la politica industriale, una linea di coerenza con l'esigenza di unitarietà dell'intervento.

Mi auguro che questo ulteriore approfondimento consenta anche di assegnare a questa legge l'obiettivo del riadattamento della GEPI a compiti in parte nuovi, per le trasformazioni avvenute dal 1971 ad oggi, e di operare con maggiore capacità di prima.

Rispondo quindi negativamente, signor presidente, alla sua domanda circa l'opportunità di lavorare ancora sul testo; sono dell'avviso che sia più opportuno adottarlo, in modo che, dopo l'espressione dei prescritti pareri, sia possibile esaminare in linea di fatto le eventuali modifiche da apportare.

Propongo pertanto di assumere come testo base di riferimento per il prosieguo dei lavori quello elaborato dal Comitato ristretto, con le modifiche suggerite nel corso della seduta odierna.

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale proposta.

(*È approvata*).

Do quindi lettura degli articoli del predetto testo unificato, che porrò successivamente in votazione in linea di principio

ai soli fini della sua trasmissione alle Commissioni I e V per acquisirne il prescritto parere.

ART. 1.

(*Programmi e finanziamenti della GEPI SpA*).

1. La Società per la gestione e partecipazione industriali - GEPI SpA - Società per azioni, costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, presenta annualmente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la propone con il proprio parere all'approvazione del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), una relazione contenente il programma di attività articolato per regioni e per settori di attività, la previsione dei fabbisogni finanziari necessari per attuarlo, tenendo conto delle partecipazioni in portafoglio e delle iniziative future. Sulla relazione il CIPI acquisisce nel termine massimo di trenta giorni, le osservazioni delle regioni interessate e delle Confederazioni sindacali dei lavoratori. A tal fine la GEPI trasmette la relazione alle regioni ed alle Confederazioni sindacali dei lavoratori, contemporaneamente alla presentazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Le somme occorrenti per gli apporti finanziari necessari per l'attuazione del programma di cui al precedente comma sono conferite al patrimonio dell'IMI, ed ai fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI, secondo le attuali percentuali di partecipazione al capitale sociale della GEPI SpA.

3. Le eventuali riduzioni per perdite del capitale della GEPI SpA sono portate, per la rispettiva quota di competenza, in detrazione del patrimonio dell'IMI, con decreto del Ministro del tesoro, e dei fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI, con decreto del Ministro delle partecipazioni statali di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 2.

(*Finalità e modalità degli interventi*).

1. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la GEPI SpA per la difesa ed il sostegno dell'occupazione opera per l'attuazione di interventi di politica industriale finalizzati al superamento di crisi finanziarie, organizzative e gestionali di piccole e medie imprese industriali, individuate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera *f*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

2. A tal fine, sulla base di direttive generali stabilite dal Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), la GEPI SpA può operare, a favore di imprese che si trovino in una situazione di crisi finanziaria, organizzativa o gestione giudicata transitoria e superabile, interventi per l'attuazione di programmi che consentano il rafforzamento dell'efficienza e il risanamento delle aziende, per una loro successiva cessione. Gli interventi potranno prevedere anche operazioni di ristrutturazione e/o riconversione nonché l'individuazione e l'avvio di nuove iniziative produttive di beni o servizi per l'occupazione del personale che risultasse eccedente.

3. La GEPI altresì può promuovere o partecipare, anche in concorso con soggetti pubblici e privati e nelle forme associative opportune, a iniziative che consentano la promozione e la individuazione di occasioni di lavoro.

4. In attuazione di quanto previsto nel presente articolo la GEPI SpA può:

a) partecipare al capitale di imprese industriali che versano in condizioni di crisi temporanea;

b) costituire società o partecipare a società costituite per la gestione o il rilievo, in tutto o in parte, di aziende che possono essere riorganizzate o risanate;

c) finanziare i piani delle aziende alle quali partecipa ad un tasso non inferiore a quello fissato con decreto del Ministro del tesoro;

d) prestare servizi ed assistenza, compiere operazioni e assumere iniziative che abbiano l'obiettivo del risanamento aziendale e quello della difesa dell'occupazione.

5. Gli interventi della società finanziaria ai sensi del presente articolo possono essere condizionati dalla stessa società, oltre che all'approvazione del piano di riassetto o di riconversione, anche all'assunzione di particolari obblighi da parte degli azionisti delle società titolari delle aziende industriali oggetto d'intervento della società finanziaria.

6. I piani di risanamento debbono prevedere una durata non superiore a 5 anni e la possibilità di cessione della partecipazione detenuta dalla GEPI nello stesso termine.

7. Nel caso in cui l'obiettivo del risanamento e della cessione non sia stato conseguito nel termine dei 5 anni, la GEPI dovrà sottoporre al CIPI una propria valutazione circa i provvedimenti da adottare.

ART. 3.

(*Funzioni statali di indirizzo e direttiva*).

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato esamina e sottopone al CIPI la relazione di cui all'articolo 1, e formula proposte al CIPI in ordine alla GEPI SpA in tema di risanamento e sviluppo industriale di cui ai successivi commi e trasmette al Parlamento una relazione annuale sull'attività della GEPI SpA.

2. Il CIPI indirizza alla GEPI SpA direttive di carattere generale da adottare in una visione organica, territoriale e settoriale. Le direttive del CIPI fissano, tra l'altro, i criteri di priorità, i settori per i quali gli interventi dovranno essere esclusi, la dimensione delle aziende nelle quali la GEPI SpA può intervenire.

3. Il CIPI, in situazioni di crisi aziendali di particolare rilevanza e tenuto conto delle condizioni socio-economiche dell'area interessata, sentite le regioni interessate, può chiamare la GEPI SpA anche in deroga all'articolo 2, primo comma, della presente legge a partecipare in concorso con soggetti pubblici e privati e nelle forme associative opportune ad iniziative che consentano la promozione e la individuazione di occasioni di lavoro per il reimpiego dei lavoratori.

4. Il CIPI, quando in una determinata area caratterizzata dalla presenza di un settore industriale tipico ed essenziale per l'area stessa e di interesse nazionale ritenga che le risorse produttive esistenti localmente possano essere valorizzate e riorganizzate, può chiamare la GEPI SpA anche in deroga all'articolo 2, primo comma, della presente legge a promuovere e partecipare in concorso con soggetti pubblici o privati e nelle forme associative opportune ad iniziative che offrano assistenza e servizi alle imprese interessate.

ART. 4.

(*Agevolazioni tributarie*).

1. L'attività, il funzionamento e le operazioni della GEPI SpA e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità ad esse inerenti, la loro esecuzione, modificazione ed estinzione, le garanzie di qualunque tipo da chiunque ed in qualsiasi momento prestate e loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, le cessioni dei crediti, i suoi rapporti con le società di cui agli articoli 2 e 3 e gli atti contratti e formalità compiuti in attuazione di interventi della GEPI SpA dalle società di cui agli articoli 2 e 3, nonché l'adempimento di condizioni richieste dalla GEPI SpA anche durante il corso degli interventi medesimi, sono esenti da ogni tassa

ed imposta indirette sugli affari presente e futura ferma restando la disciplina IVA.

2. Gli aumenti di capitale della GEPI SpA, gli atti costitutivi e gli aumenti di capitale, in qualunque forma attuati, delle società di cui al primo comma, nonché le fusioni da esse attuate, sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di lire un milione ed alle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire cinquantamila.

3. Nella determinazione del reddito imponibile dei soggetti che partecipano al capitale delle società di cui al primo comma si applicano, per i primi quattro esercizi, i benefici fiscali di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 5 dicembre 1978, n. 787.

4. Nei confronti delle società di cui agli articoli 2 e 3 non hanno efficacia l'articolo 19 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, gli articoli 66 ed 80 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e gli articoli 2112 e 2560 del codice civile.

5. Gli onorari notarili per tutti gli atti, contratti e operazioni di cui al primo e secondo comma sono ridotti ad un quarto.

ART. 5.

1. Il personale in carico alle società costituite ai sensi delle leggi 29 novembre 1980, n. 784, 27 settembre 1982, n. 684, 5 marzo 1982, n. 63 e 31 maggio 1984, n. 193, assunto e da assumere, potrà continuare a godere del trattamento di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modifiche, per un periodo massimo di 30 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 1985.

2. Ai lavoratori di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sino al 31 dicembre 1985 perché fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale.

3. Ai lavoratori di cui al secondo comma si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

4. Agli oneri derivanti dal secondo e terzo comma al Fondo pensioni lavoratori dipendenti provvede la Cassa integrazione guadagni con le procedure previste dal quinto e sesto comma dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

ART. 6.

(*Sostituzione di norme e modifiche di direttive e di indirizzi*).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il titolo II della legge 23 marzo 1971, n. 184, gli articoli 2, settimo comma, e 15 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e l'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 442, sono sostituiti da quanto disposto dalla presente legge.

2. Fino all'emanazione dei nuovi indirizzi e direttive restano valide, compatibilmente con le norme contenute nella presente legge, quelle attualmente in vigore.

ART. 7.

(*Stanziamento e coperture finanziarie*).

Agli oneri della presente legge per il triennio 1985-1987 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti già disponibili, di cui all'articolo 14 della legge finanziaria 1985.

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Pongo in votazione in linea di principio il testo di cui ho testé dato lettura ai soli fini della trasmissione alle Commissioni I e V per acquisirne il prescritto parere.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO